

Servizio backoffice

OGGETTO: GESTIONE DELLE PRATICHE INVIATE AL REGISTRO IMPRESE: CASI DI INCOMPETENZA TERRITORIALE E MANCANZA DELLA SCIA PER LE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

IL DIRIGENTE dell'AREA 2

Visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del registro delle imprese;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8 che disciplina il registro delle imprese;

Visto il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 ed in particolare l'art. 6, recante indicazioni per la protocollazione degli atti e documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2 che prevede che, a decorrere dal termine fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate al registro delle imprese dai soggetti costituiti in forma societaria, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico mediante utilizzo delle firma digitale;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'art. 50 comma 3, in materia di protocollo informatico;

Visto il decreto del ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 ottobre 2002 recante approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;

Visto il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e successivamente modificato dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive del 31 ottobre 2003 contenente approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare al registro delle imprese;

Vista la circolare del ministero delle attività produttive n. 3574 del 7 aprile 2004 contenente istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo;

Visto il decreto del ministero delle attività produttive del 20 gennaio 2004 in tema di sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese ed in particolare gli allegati lettera "A" e "B";

Atteso che i requisiti minimi che consentono la protocollazione automatica contenuti negli allegati "A" e "B" del citato decreto 20 gennaio 2004 devono ritenersi finalizzati all'attuazione del generale e preminente interesse alla semplificazione ed efficacia degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica delle pratiche al registro delle imprese;

Ritenuto che la sussistenza di tali requisiti rappresenta il criterio che consente di qualificare come tale una istanza e al di fuori del quale non si ritengono esistenti i presupposti per l'avvio dell'istruttoria;

Atteso che la mancanza di tali presupposti per il citato allegato "B" al decreto del 20 gennaio 2004 comporta la reiezione dell'istanza;

Rilevato che pervengono istanze di competenza di altro Registro Imprese e denunce relative alle attività di: commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, mediazione, mancanti della relativa SCIA;

Visto l'art 49 comma 4 bis del D.L.78/2010 (convertito con L. n. 122/2010);

Considerato che a seguito della citata normativa le attività economiche soggette alla verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio possono essere iniziate dalla data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese;

Considerato che la SCIA deve essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica per cui la data di inizio dell'attività dichiarata deve corrispondere a quella di presentazione della SCIA;

Tenuto conto che le istanze di cui al punto precedente costituiscono fattispecie non ricevibili e nè iscrivibili che è opportuno predeterminare per ragioni di economicità dell'azione amministrativa;

Visto il DPR 07/12/1995 n. 581;

Considerato che la scrivente è Conservatore del Registro delle imprese di Cosenza come da Delibera di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20.07.2013 ;

DETERMINA

1) dare atto che sono **requisiti necessari** per la protocollazione delle domande di iscrizione o di deposito trasmesse al registro delle imprese per via telematica :

- la Camera di Commercio competente territorialmente alla ricezione del modulo;
- la presenza di SCIA per le attività economiche soggette alla verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio che possono essere iniziate dalla data di presentazione della SCIA medesima al Registro delle Imprese;

2) L'Ufficio provvede a rifiutare i protocolli relativi alle pratiche rientranti nei casi di incompetenza territoriale e nei casi di mancanza della SCIA di cui in premessa senza che si dia corso all'emissione di ulteriore provvedimento formale del Conservatore.

A tal fine gli operatori utilizzeranno la funzione "PRATICA RESPINTA" presente nella scheda di protocollazione, avendo cura di indicare gli estremi della presente determinazione.

L'esito delle relative istanze sarà notificato tramite il diario messaggi-PEC della pratica

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Eminia Giorno